Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 30 dicembre 1941 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(4622)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1382.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 settembre 1950-XXVIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, che ha autorizzato una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali a premio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST-VENTURI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 9 dicembre 1941-XX, n. 1383.
Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati in servizio presso il Comando generale della Regia guardia di finanza e le officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del naviglio della stessa Regia guardia di finanza possono, con decreto del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per le finanze, essere assoggettati alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro per la guerra d'intesa col Ministro per le finanze.

L'assoggettamento alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito si estende, sia ai rapporti dei personali suddetti con gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, sia ai rapporti dei personali medesimi tra loro.

Le modalità per l'uso delle divise e dei distintivi da parte dei personali militarizzati con la presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il trattamento economico, che eventualmente potrà essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 dicembre 1941-XX, n. 1384.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1016, concernente provvedimenti in materia di imposta di registro per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1016, concernente provvedimenti in materia di imposta di registro per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari, con le seguenti modificazioni.

All'art. 3, dopo il primo comma, è aggiunto il comma seguente:

« Restano peraltro ferme le disposizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, per i trasferimenti di immobili o di diritti immobiliari risultanti da atti pubblici stipulati nel periodo dall'8 settembre 1941-XIX al 27 settembre 1941-XIX, purchè registrati non oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Per tali atti, sempre che registrati non oltre il detto termine, non è applicabile la sopratassa di tardiva registrazione di cui all'art. 99 della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. 1385.

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 18 agosto 1940-XVIII, n. 1196, sono estese ai cittadini divenuti invalidi e, in caso di morte, ai loro congiunti, per fatti ovunque avvenuti, dal 1° settembre 1939-XVII al 10 giugno 1940-XVIII, ad opera di Forze armate nazionali od estere, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

L'estensione di cui alla presente legge riguarda anche i casi di morte e di invalidità, derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, comunque subìti all'estero, in occasione di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1941-XX, n. 1386.

Funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e proroga del relativo termine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2008, contenente provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926-V, n. 2062, e 13 marzo 1927-V, n. 313, e gli altri successivi recanti norme per l'attuazione della predetta legge;

Visti la legge 4 giugno 1931-IX, n. 674, e il R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, che hanno prorogato il termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Visto l'art. 44 del R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1023, sulle disposizioni di coordinamento transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, la marina e l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, prorogato al 31 dicembre 1941-XX con il R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, è prorogato ulteriormente fino a nuova disposizione.

Continuano ad avere applicazione tutte le norme concernenti la costituzione, il funzionamento e la procedura del Tribunale speciale, in vigore all'atto della precedente proroga.

Art. 2.

È devoluta al Tribunale speciale, in aggiunta alla sua attuale competenza, salvo quanto è disposto nell'art. 5, la cognizione dei reati previsti nel titolo primo del libro secondo del Codice penale militare di pace approvato con R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 303, e dall'art. 264, n. 2 dello stesso Codice, nonchè dagli articoli 48, 49, 51, 54, 55, 59, 60 61, 63, da 66 a 69, da 71 a 84, 85 capoverso, 86, 87, 158, 162 e 163 del Codice penale militare di guerra approvato col Regio decreto suddetto, e dagli articoli 70, 89 e 90 dello stesso Codice di guerra in quanto attinenti a taluno dei reati suddetti.

Nel caso di concorso di disposizioni contenute nel titolo primo del libro secondo del Codice penale e negli articoli suindicati dei Codici penali militari di guerra e di pace, regolanti la stessa materia, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

Art. 3.

Per i delitti preveduti dall'art. 77 del Codice penale militare di pace in relazione agli articoli 277, 281 e 288 del Codice penale, nonchè dall'art. 81 quando il fatto è commesso contro la Corona, il Governo del Re Imperatore o le Forze armate dello Stato e dagli articoli 79 e 80 dello stesso Codice penale militare di pace e dagli articoli 76, 77 e 87 del Codice penale militare di guerra non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia a norma dell'art. 313 del Codice penale.

Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per il delitto preveduto dall'art. 84 del predetto Codice penale militare di pace e dagli articoli 51 e 54 del Codice penale militare di guerra, quando è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Art. 4.

La facoltà indicata nell'art. 2 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, può essere esercitata dal Tribunale speciale anche per i reati indicati nell'art. 2, con la rimessione degli atti al giudice militare competente.

Art. 5.

La competenza del Tribunale speciale non si estende ai reati di cui all'art. 2 commessi nella zona di operazioni rispetto ai quali resta ferma la giurisdizione militare di guerra.

Art. 6.

Per qualsiasi delitto procedibile d'ufficio da chiunque commesso all'udienza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, qualora la cognizione non spetti all'Alta Corte di giustizia, giudica lo stesso Tribunale con le norme, per quanto sarà possibile, di cui agli articoli 435 e 436 del Codice di procedura penale.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 95. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1941-XX, n. 1387.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 maggio 1941-XIX, n. 498;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 87 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1941-42, è aumentato di lire 31.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 96. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1388.

Regolamento per l'amministrazione del materiale di dotazione delle mense a bordo ed a terra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge in data 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia marina;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1920, n. 195, che approva il regolamento per l'amministrazione del materiale di dotazione delle mense a bordo ed a terra;

Visto il R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1898, col quale è approvato il regolamento per i servizi degli Arsenali e delle Basi navali e degli altri Stabilimenti di lavoro e per l'amministrazione e contabilità dei lavori e dei materiali;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento per l'amministrazione del materiale di dotazione delle mense a bordo ed a terra, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Sono abrogati il regolamento approvato con R. decreto 22 febbraio 1920, n. 195, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto che andrà in vigore dal 1° gennaio 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 75. — MANCINI

Regolamento per l'amministrazione del materiale di dotazione delle mense a bordo e a terra

Art. 1.

Costituzione ed amministrazione delle dotazioni di mensa.

Le dotazioni di mensa sono costituite dal vasellame, dalle stoviglie, dalle posate, dalla biancheria e dagli altri oggetti, che l'Amministrazione M. M. provvede per il servizio sia delle mense istituite, a termini degli articoli 37 e seguenti del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato col R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 e del regolamento per il servizio delle Regie navi, a bordo nelle varie posizioni amministrative, eccetto quella di disarmo delle Regie navi, sia delle mense istituite a terra a norma dell'art. 3 del presente regolamento.

Il detto materiale è amministrato dalle Direzioni e Sezioni dei Servizi di commissariato M. M., che provvedono alla somministrazione di esso in conformità delle norme stabilite dal presente regolamento.

E' vietata la somministrazione di dotazioni di mensa a qualsiasi altra Autorità od Ente, diversi da quelli espressamente specificati nel presente regolamento.

Art. 2.

Composizione delle dotazioni di mensa.

La composizione delle dotazioni varia per numero e specie di oggetti, a seconda del grado e della carica dei titolari delle mense o del numero dei commensali, in base ai criteri stabiliti dagli articoli 4 e 5.

La specie ed il numero dei singoli oggetti, costituenti le dotazioni delle mense di bordo, sono stabiliti dalla tabella annessa al presente regolamento (allegato n. 1), che potrà essere variata, occorrendo, con decreto del Ministro per la marina.

Con tabella a parte (allegato n. 3) sono stabiliti gli oggetti di mensa da distribuire ai posti del Servizio semaforico e delle comunicazioni, ai Centri raccolta notizie e ai Posti di vedetta A.A.

Art. 3.

Mense a terra.

Per le mense a terra agli effetti della concessione delle relative dotazioni valgono le seguenti norme.

A. — *Mense ammiragli.*

Sono concesse dotazioni per mense a terra ai Comandanti in capo di dipartimento, ai Comandanti M. M. ed all'Ammiraglio comandante della Regia accademia navale.

Agli Ammiragli comandanti di Regio arsenale e di settore M. M. possono essere concesse dotazioni di mensa in seguito ad autorizzazione del Ministero.

B. — *Mense comandante.*

Ai comandi staccati che possono essere chiamati ad assolvere funzioni di rappresentanza, con titolari di grado non inferiore a capitano di vascello, è concessa, in seguito ad autorizzazione del Ministero, l'assegnazione di oggetti di mensa. Analoga concessione può essere fatta per disposizione del Ministero anche ai titolari di comandi in Colonia.

C. — *Mense ufficiali e sottufficiali.*

Per particolari esigenze di servizio possono essere istituite a terra, previa autorizzazione del Ministero, mense per ufficiali e sottufficiali, alle quali saranno concesse speciali dotazioni, a norma dell'art. 4.

D. — *Mense per flottiglie o squadriglie di sommergibili.*

E' consentita la costituzione di mense a terra per ufficiali e sottufficiali destinati ai sommergibili nelle località che siano sedi di Comando stazione sommergibili.

Le mense suddette saranno provviste degli oggetti necessari al loro funzionamento, indipendentemente dalle speciali dotazioni di bordo dei singoli sommergibili.

Art. 4.

Assegnazioni delle dotazioni ai Comandi ed alle mense a terra.

Ai Comandi a terra ed alle mense regolarmente istituite a terra sono assegnate le seguenti dotazioni:

1) All'*Ammiraglio comandante in capo di dipartimento* e all'*Ammiraglio comandante M. M.* di Venezia è assegnata la stessa dotazione della mensa Ammiraglio comandante in capo di Forze navali;

2) All'*Ammiraglio comandante M. M.* è assegnata la stessa dotazione della mensa Ammiraglio comandante di divisione navale;

3) All'*Ammiraglio comandante di arsenale o di settore M. M.* ed al *Capitano di vascello comandante di marina* o *titolare di comando in Colonia*, quando abbia ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente art. 3, è assegnata una dotazione di mensa ridotta rispetto alla corrispondente di bordo da fissare volta per volta, in base alle norme dell'ultimo comma del presente articolo;

4) Alle *mense ufficiali* possono essere assegnate speciali dotazioni, ridotte nella loro composizione, e costituite di oggetti fuori modello o a metà valore esistenti nei magazzini o, in mancanza, di oggetti da provvedersi mediante acquisti;

5) Alle *mense sottufficiali* sono assegnate normalmente le dotazioni stabilite per le mense a bordo. In caso di deficienze nei magazzini, possono essere distribuite dotazioni ridotte di oggetti non regolamentari.

I Comandi in capo di dipartimento ed i Comandi M. M., su proposta delle Direzioni di commissariato, hanno facoltà di variare, nelle dotazioni delle mense a terra, il numero e la qualità degli oggetti non strettamente indispensabili, tenuto conto delle disponibilità dei magazzini.

Art. 5.

Assegnazione delle dotazioni alle mense di bordo.

Il regolamento sugli assegni d'imbarco ed il regolamento per il servizio a bordo delle Regie navi indicano le persone che prendono parte alle varie mense.

Le varie dotazioni indicate dalla tabella di cui al precedente art. 2 per la mensa comandante sono assegnate a seconda del grado previsto pel comandante dalla tabella di armamento e, precisamente, spetta:

una dotazione per 12 persone se il comandante è capitano di vascello;

una dotazione per 8 persone se il comandante è capitano di fregata.

Alle *mense ufficiali* ed alle *mense guardiamarina* ed *aspiranti*, sono assegnate dotazioni stabilite in base al numero degli ufficiali previsti dalla tabella di armamento.

Qualora nella tabella allegata al presente regolamento non sia prevista la dotazione corrispondente al suddetto numero di ufficiali, sarà assegnata la dotazione fissata per il numero immediatamente superiore.

Mense allievi Regia accademia navale: per gli allievi della Regia accademia navale sulle navi destinate a campagne d'istruzione, saranno fornite dotazioni della stessa Regia accademia, che continueranno ad essere amministrate da detto Istituto.

Alle *mense sottufficiali*: sono assegnate dotazioni stabilite con lo stesso criterio seguito per le mense ufficiali.

Quando, a norma del regolamento sugli assegni di imbarco non è istituita la mensa del comandante, e questi presiede la mensa ufficiali, alla dotazione assegnata a quest'ultima dalla tabella sono aggiunti, gli oggetti previsti per la mensa comandante dalla tabella stessa, secondo il grado del comandante, avvertendo che se questi ha il grado di capitano di corvetta si dà la dotazione per sei persone, se ha grado inferiore quella per quattro persone.

Nel caso d'imbarco permanente su Regia nave in armamento, di un ufficiale ammiraglio, con mensa propria, la dotazione della mensa comandante già esistente è integrata di tutti gli oggetti necessari per completare la dotazione spettante secondo la tabella alla mensa ammiraglio di pari carica.

In caso di soppressione di Comandi superiori navali, debbono essere retrodati gli oggetti costituenti le dotazioni della mensa ammiraglio, dovendo rimanere a bordo solo gli oggetti costituenti la dotazione della mensa comandante.

Art. 6.

Dotazioni speciali.

Alle mense di ufficiali ammiragli comandanti in capo di Forze navali e di Dipartimenti militari marittimi, oltre alle normali dotazioni di cui agli articoli 4 e 5, sono assegnate dotazioni speciali di oggetti di posateria, di porcellana e di cristallo, secondo le indicazioni dell'allegato *B*, rispondenti alle esigenze delle funzioni rappresentative demandate ai detti Alti Comandi. Tali dotazioni saranno usate in occasione d'inviti ad ufficiali di marine estere od alte personalità e in tutti i casi in cui sarà ritenuto opportuno per il decoro della mensa.

Per le mense dei sommergibili sono distribuite speciali dotazioni degli oggetti di porcellana e di cristallo elencati nell'allegato 4, in luogo di quelle indicate nell'allegato 1.

Art. 7.

Dotazioni temporanee.

Occorrendo, per eccezionali circostanze, aumentare le dotazioni delle mense, può essere concesso, con autorizzazione del Ministero, previo parere del Comando in capo o del Comando M. M., una assegnazione suppletiva straordinaria di oggetti da considerarsi come dotazione temporanea.

Alle mense costituite su navi che debbano recarsi all'estero potranno essere concesse dal Ministero dotazioni maggiori o quelle normali con l'aggiunta di oggetti non previsti per le dotazioni che spetterebbero a norma dell'articolo 5.

Nel caso in cui su una nave imbarchi un numero di ufficiali superiore a quello previsto dalla tabella di armamento, potrà essere concesso dal Ministero un supplemento di dotazione degli oggetti indispensabili.

Nel caso di costituzione delle mense speciali previste dall'art. 39 del regolamento sugli assegni d'imbarco, sono loro assegnate dotazioni temporanee nei limiti stabiliti dal Ministero od in caso di urgenza dal Comando in capo o dal Comando M. M. Le dotazioni ed i supplementi provvisori, cessati i motivi che ne determinarono la concessione, debbono essere retrodati al magazzino e sottoposti a ricognizione da parte della Commissione di cui all'art. 21.

Le Direzioni e Sezioni dei Servizi di commissariato, in occasione delle ricognizioni prescritte dall'art. 21, debbono

accertare che le disposizioni del precedente comma siano state sempre osservate, riferendone in caso contrario al Ministero.

Art. 8.

Classificazione degli oggetti costituenti le dotazioni di mensa ed impronte distintive delle varie classi.

Gli oggetti costituenti le dotazioni di mensa, ad eccezione di quelli di argenteria galvanica e di acciaio inossidabile per i quali valgono le norme di cui al successivo art. 11, sono distinti in oggetti nuovi o a valore intero ed oggetti a valore ridotto.

Questi ultimi, a seconda della loro specie, dell'uso che ne è stato già fatto e dello stato in cui effettivamente si trovano, possono distinguersi in oggetti a 3/4 di valore, oggetti a 1/2 valore ed oggetti ad 1/3 o ad 1/4 di valore.

Ciascuna classe di oggetti a valore ridotto è contraddistinta dalla corrispondente caratteristica 3/4 V, 1/2 V, 1/3 V, o 1/4 V applicata nella parte meno visibile degli oggetti stessi.

Per gli oggetti di cristallo, vetro, porcellana e maiolica si fa uso di un'impronta a smeriglio o ad incisione, dell'altezza di mm. 4, impressa sotto la loro base o sotto il piede.

Per gli oggetti di biancheria va usato un marchio ad inchiostro indelebile, dell'altezza di mm. 10, applicato ad uno degli angoli.

Sugli oggetti di biancheria che, nonostante l'uso fattone, risultassero ancora nuovi, sarà impressa la caratteristica V. I. (valore intero); uguale caratteristica sarà impressa sugli oggetti nuovi che, per qualsiasi motivo, debbano essere lavati prima della distribuzione.

Art. 9.

Norme per la classificazione degli oggetti di biancheria.

Gli oggetti di biancheria si distinguono in 3 classi: nuovi o a valore intero, a 2/3 di valore, ad 1/3 di valore.

L'assegnazione degli oggetti a ciascuna delle dette classi va fatta tenendo conto del periodo di uso e dello stato in cui effettivamente si trovano al momento della classificazione o del cambio di classifica, e tenuto presente che per gli oggetti di biancheria è stabilita una durata normale di tre anni, sicchè il loro primitivo valore si considera diminuito di 1/3 per ogni anno di uso.

Nel computo della durata dell'uso sarà considerato come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre sarà trascurata la frazione di un anno inferiore od uguale a sei mesi.

Qualora le navi siano armate per un periodo inferiore ai sei mesi, il consumo normale della biancheria verificatosi nel detto periodo sarà a carico dell'Erario.

Gli oggetti di biancheria che all'atto della ricognizione fossero dalla competente Commissione riconosciuti ancora usabili, nonostante sia trascorso il normale periodo di uso, saranno assegnati alla classe corrispondente allo stato in cui si trovano.

Per ottenere il ricambio degli oggetti di biancheria, nei casi ammessi dalle vigenti norme, gli oggetti da ricambiare dovranno essere presentati in condizioni da potersi individuare.

Art. 10.

Norme per la classificazione degli oggetti di cristallo, vetro e ceramica.

Gli oggetti di cristallo, vetro, porcellana e maiolica sono distinti a seconda dello stato in cui si trovano, in tre classi:

1) Oggetti nuovi. — 2) Oggetti a 3/4 di valore. — 3) Oggetti a 1/2 valore.

Come norma di massima, nella classificazione degli oggetti suddetti devono assegnarsi alla 2ª classe (3/4 V) quelli che presentano in punti non appariscenti lievi venature e piccole scabrosità leggermente superiori a quelle tollerate per gli oggetti nuovi dalle condizioni di collaudo per le forniture; devono, invece, assegnarsi alla 3ª classe (1/2 V) quegli oggetti in cui tali difetti siano più accentuati, ma non tanto da menomarne la solidità o da renderne poco decoroso l'impiego, nei quali casi gli oggetti devono essere senz'altro dismessi.

Art. 11.

Norme speciali per gli oggetti di argenteria galvanica e di metallo bianco.

Gli oggetti di argenteria galvanica o di metallo bianco sono considerati sempre come nuovi e come tali vengono iscritti negli inventari.

L'Amministrazione ha la facoltà di distribuire anche degli oggetti non completamente nuovi, purchè siano decorosamente presentabili.

Per il loro uso le mense devono versare mensilmente in cassa la quota fissata dall'art. 19 sicchè l'ordinario logoramento, la disargentatura e le piccole deformazioni degli oggetti resteranno a carico dell'Amministrazione, mentre gli utenti risponderanno a tenore dell'art. 18.

Art. 12.

Autorità competente a procedere alla classificazione degli oggetti di mensa.

La classificazione degli oggetti di dotazione delle mense è di esclusiva competenza di apposite commissioni istituite presso le Direzioni e Sezioni dei Servizi di commissariato M. M., le quali procedono al cambio di classifica degli oggetti in occasione delle ricognizioni periodiche, di cui all'art. 21, e della retrodazione delle dotazioni da parte delle Regie navi e degli enti a terra.

Non è permesso nè a bordo nè presso gli enti a terra di procedere alla classificazione o di modificare le classifiche nè le relative caratteristiche applicate dalle suddette commissioni.

In occasione delle ricognizioni trimestrali, le commissioni di cui all'art. 20 si limiteranno alla constatazione delle perdite, delle rotture e dei guasti che rendano inservibili gli oggetti.

Per gli oggetti di biancheria anche la dismissione è di esclusiva competenza delle commissioni istituite presso le Direzioni e Sezioni dei Servizi di commissariato M. M.

Per il cambio di classifica degli oggetti di dotazione e per la dismissione degli oggetti di biancheria delle mense istituite presso gli enti a terra delle isole Egee, nelle Colonie e sulle navi stazionarie all'estero, le commissioni di cui all'art. 20 avanzeranno proposte motivate al Ministero (Direzione generale di commissariato M. M.) che deciderà in merito.

Art. 13.

Richiesta e distribuzione delle dotazioni.

La distribuzione delle dotazioni è fatta al passaggio della nave dall'allestimento o dalla posizione di disarmo o disponibilità a quella di riserva od armamento e, per gli enti a terra, in seguito ad autorizzazione della costituzione della mensa.

La richiesta delle dotazioni (allegato n. 5), da parte delle navi in allestimento o di enti di nuova istituzione, è inoltrata alla Direzione di commissariato M. M. della sede

più prossima a quella in cui trovasi la nave o l'ente. Le altre navi invece inoltrano la richiesta alla Direzione, a cui fu retrodata la precedente dotazione.

La Direzione provvederà alla distribuzione, per le navi e gli enti in sede, nel giorno fissato d'accordo con l'autorità richiedente. La consegna delle dotazioni sarà fatta al contabile consegnatario, sulla scorta del relativo quaderno di dotazione, da compilarsi e sottoscriversi a norma del successivo art. 15.

Qualora la dotazione debba essere consegnata subito alla mensa, alle operazioni di consegna dovrà intervenire anche un delegato della detta mensa.

In caso di divergenza circa la dotazione spettante o la classificazione o descrizione degli oggetti deciderà il comandante in capo di Dipartimento o comandante M. M. per le dotazioni di mense ammiraglio, ed il direttore di Commissariato per tutte le altre dotazioni.

Per la spedizione delle dotazioni alle navi e agli enti fuori sede, saranno osservate le norme relative alla spedizione dei materiali. La nave o l'ente destinatario, osservate all'atto della ricezione le norme vigenti, provvederà immediatamente alla ricognizione della dotazione ricevuta.

Nel caso si rinvengano oggetti rotti o deteriorati sarà compilato, all'atto stesso della ricognizione, apposito verbale in cui sarà espresso il parere circa le probabili cause delle rotture od avarie e dovrà essere fatta sempre menzione dello stato esterno ed interno, degli imballaggi e dell'accertamento del peso dei vari colli in confronto a quello dichiarato, applicando le norme di cui all'art. 113 del regolamento sul servizio dei Regi arsenali; il verbale stesso sarà inviato senza ritardo al Ministero (Direzione generale di commissariato M. M.) per le conseguenti determinazioni.

Art. 14.

Certificato di credito.

Le dotazioni per le mense di bordo devono essere distribuite sempre al completo.

Qualora, per deficienze di scorte in magazzino, non possano essere soddisfatte completamente le richieste, per gli oggetti non distribuiti sarà rilasciato un certificato di credito (allegato n. 6) col quale potranno ritirarsi i detti oggetti, presso lo stesso magazzino, appena ne sarà fornito, oppure presso il magazzino di altra Direzione di commissariato M. M.

Il certificato di credito si rilascia una sola volta e non ne sono ammessi i duplicati.

E' tassativamente vietato il rilascio di tali certificati quando i magazzini sono in grado di soddisfare integralmente le richieste sia di dotazioni complete che di oggetti da sostituire.

Sono applicabili anche le altre disposizioni dell'art. 105 nn. 10 a 14 del regolamento sul servizio dei Regi arsenali.

Art. 15.

Iscrizione degli oggetti in inventario e fogli di variazioni.

Alle dotazioni di mensa si applicano le norme stabilite per la economia dei materiali, in generale, della Regia marina, salve le eccezioni stabilite dal presente regolamento.

Gli oggetti di dotazione distribuiti alle Regie navi e agli enti a terra devono essere trascritti per il carico nel quaderno di dotazione (allegati numeri 7 e 8).

Detto quaderno deve essere compilato in doppio esemplare presso il magazzino che esegue la distribuzione, e sottoscritto, per ricevuta, dal capo carico consegnatario.

I posti del servizio semaforico e delle comunicazioni comprendono le dotazioni di mensa nell'inventario generale dei materiali di casermaggio, ecc.

Nei quaderni di dotazione, come in tutti i documenti che si riferiscano agli oggetti di mensa, questi saranno considerati a pezzi ed iscritti col numero di nomenclatura generale seguito dalla lettera *m* (mensa) e dal numero distintivo di cui alla tabella allegata.

Vi dovranno essere, inoltre, indicati con precisione la specie, la descrizione, le dimensioni degli oggetti, il prezzo fissato dal libro di nomenclatura e, quando ne sia il caso, lo stato d'uso con le caratteristiche V. I., 3/4 V., 1/2 V., 1/3 V. o 1/4 V.

Quando si distribuiscono oggetti di vecchio modello o oggetti non regolamentari, dopo l'indicazione di essi si aggiungeranno rispettivamente le iniziali V. M. (vecchio modello) oppure F. M. (fuori modello, non regolamentare).

In caso di somministrazione di oggetti di mensa in aumento alle dotazioni già esistenti o di retrodazione in diminuzione nelle dotazioni stesse, saranno immediatamente compilati presso il magazzino i prescritti fogli di variazione (alleg. n. 9).

I fogli di variazione dovranno essere compilati, come i quaderni di dotazione, in duplice esemplare e firmati dal capo carico consegnatario all'atto della distribuzione o retrodazione.

Tanto i quaderni di dotazione quanto i fogli di variazione, redatti nel modo sopra indicato, saranno subito inviati al locale Ufficio di ragioneria corredati dai documenti che diedero luogo alle somministrazioni o retrodazioni.

L'Ufficio di ragioneria, accertata la regolarità dei quaderni o dei fogli di variazione, autentica i primi a termine delle disposizioni del vigente regolamento di contabilità generale, e vidima i fogli di variazione, inviandone senza indugio un esemplare alla Regia nave o all'ente interessato e trattenendo l'altro esemplare se la nave è iscritta allo stesso Dipartimento o se l'ente ha sede nella stessa circoscrizione del magazzino distributore; in caso contrario l'altro esemplare sarà trasmesso all'Ufficio di ragioneria che tiene in contraddittorio le scritture inventariali dell'ente o della nave.

Art. 16.

Sistemazione delle dotazioni a bordo.

Gli oggetti di mensa devono essere sistemati a bordo nei ripostigli e scaffali, a tale scopo destinati, anche nei casi in cui siano in consegna al capo carico segnalatore.

E' vietato adoperare detti ripostigli o scaffali per altri usi.

Quando manchino i suddetti mezzi di sistemazione e di custodia, gli oggetti non in consegna agli utenti possono essere depositati nelle cale di bordo debitamente imballati in casse.

I comandanti dovranno accertarsi, in occasione di lavori o all'atto della costituzione delle mense, che le installazioni a bordo per gli oggetti di mensa siano adeguate ed in condizioni da dare sicuro affidamento per la conservazione del materiale.

Art. 17.

Contabilità delle dotazioni.
Responsabilità del capo carico consegnatario.

La contabilità delle dotazioni per mense è affidata a bordo al capo carico segnalatore; a terra, ed a bordo quando manchi il capo carico segnalatore, essa è devoluta al sottufficiale capo carico consegnatario di materiale, ritenuto più idoneo.

Detto capo carico dipende per tale servizio dal commissario di bordo o dal capo ufficio amministrativo o da chi ne fa le veci.

Quando non sono costituite le mense e le dotazioni sono, per speciali ragioni, conservate a bordo, la responsabilità delle medesime è devoluta al capocarico, che ne risponde come d'ogni altra dotazione d'inventario.

All'atto della cessazione di una mensa, la dotazione che non possa essere, per le suddette ragioni, retrodata, deve essere consegnata al capo carico, previa ricognizione eseguita dalla Commissione e con le modalità previste dall'art. 21.

L'originale del verbale di ricognizione, redatto a norma del predetto articolo, e munito della dichiarazione dell'effettuato versamento in cassa dell'importo degli oggetti rotti o mancanti, sarà allegato dal capo carico al quaderno di dotazione, dovendo rimanere sospesa la richiesta di surrogazione degli oggetti addebitati durante il periodo in cui la mensa non è costituita.

Delle perdite, rotture od avarie, che si verificassero fino alla riconsegna delle dotazioni alle singole mense o alla retrodazione in magazzino eventualmente disposta nel frattempo, è responsabile il capo carico consegnatario al quale deve essere addebitato il relativo importo.

Art. 18.

Responsabilità delle mense per perdite, rotture e guasti degli oggetti di dotazione.

Le mense, e per esse i singoli componenti e gli assegnatari delle dotazioni per i Comandi a terra, rispondono del valore delle dotazioni, che hanno in uso, salvo quanto è stabilito dall'art. 17 circa la responsabilità del capo carico consegnatario.

La responsabilità di ciascun utente partecipante a mense è limitata alla quota parte dei danni verificatisi durante il periodo che ha partecipato alla mensa.

In caso di perdita, rotture o guasti di oggetti di cristallo, vetro e ceramica sarà addebitato alle mense ed agli utenti il prezzo di tariffa stabilito per la classe, cui risultano assegnati i singoli oggetti, oppure la differenza tra il prezzo di una classe e quello dell'altra quando, a causa del guasto debba cambiarsi la classifica degli oggetti.

In caso di perdite e rotture di oggetti di argenteria galvanica o di metallo bianco, sarà addebitato il prezzo segnato per ciascun oggetto nella tariffa dei prezzi, a meno che non esista un verbale giustificativo della perdita, nel qual caso saranno addebitati i 2/5 del detto prezzo. Nel caso la perdita fosse da attribuire a cause di forza maggiore non sarà fatto alcun addebito.

Se il logoramento, la disargentatura e le deformazioni di tali oggetti non possano attribuirsi all'uso normale, ma siano evidente conseguenza di uso non appropriato o di trascurata manutenzione (ammaccature esterne, incisioni, e graffiature profonde, bruciature, ecc.) gli oggetti dovranno essere considerati come non riparabili, e ne sarà addebitato il prezzo intero.

Gli oggetti logorati per normale uso e giudicati suscettibili di riparazione dalla commissione, di cui all'art. 21, saranno retrodati e ricambiati a norma del predetto articolo e dell'art. 26.

Per gli oggetti di biancheria saranno a carico delle mense e degli assegnatari le perdite ed il logoramento che non possano considerarsi come consumo normale.

Si considera normale, e resta a carico dell'Amministrazione, il consumo corrispondente ad 1/3 di deprezzamento per ogni anno d'uso. Sarà pertanto ammesso il ricambio gratuito di detti oggetti quando sia decorso dalla loro distribuzione od ultima classificazione, il tempo stabilito per il loro normale uso e cioè: tre anni per gli oggetti nuovi, due anni per quelli a 2/3 di valore, ed uno per quelli a 1/3 di valore, salvo che non siano ancora usabili.

Nel caso di navi armate per un periodo di tempo inferiore a sei mesi, il consumo per l'uso normale della biancheria verificatosi in detto periodo rimane a carico dell'Amministrazione.

Art. 19.

Uso di oggetti di argenteria galvanica e di acciaio inossidabile.

Per l'uso degli oggetti di argenteria galvanica e di quelli di acciaio inossidabile, ciascuna mensa a bordo o a terra e ciascun assegnatario deve versare mensilmente in cassa, a favore dell'Erario, una quota corrispondente al 0,25 % del valore totale degli oggetti di argenteria galvanica e al 0,15% del valore totale degli oggetti di acciaio inossidabile che la mensa stessa ha in dotazione, calcolata in base ai prezzi risultanti dal quaderno di dotazione.

Sul documento d'introito in cassa sarà sempre indicato il valore totale, in base al quaderno di dotazione, degli oggetti ai quali si riferisce la quota versata.

Al primo documento d'introito, redatto dopo la costituzione della mensa, sarà allegato un estratto del predetto quaderno comprovante il numero ed il valore degli oggetti di argenteria galvanica o di acciaio inossidabile di dotazione della mensa.

L'importo della quota dovuta da ciascuna mensa al titolo suddetto, sarà dedotto dall'ammontare delle competenze dovute alla mensa stessa in ciascun mese.

Tale norma vale anche per le dotazioni di mensa assegnate ai Semafori, alle Stazioni R. T., ai Centri raccolta notizie, ai Posti di vedetta a. a., treni armati, ecc.

Art. 20.

Ricognizioni periodiche delle dotazioni di mensa a bordo e a terra.

Alla fine di ogni trimestre, una commissione appositamente nominata dal Comando di bordo o dall'ente a terra, e di cui farà sempre parte, ove esista, il commissario di bordo o l'ufficiale amministrativo o chi ne fa le veci, dovrà procedere alla ricognizione degli oggetti di dotazione assegnati alle varie mense, allo scopo di accertare le perdite, le rotture o i guasti verificatisi nel trimestre e che, a tenore dell'art. 18, sono a carico delle mense.

Si procederà, inoltre, con le stesse modalità alla detta ricognizione, nei casi previsti dall'art. 21 ed ogni volta che cessi una mensa o stia per sbarcare od essere sostituito l'ammiraglio o il comandante oppure siano per avvenire notevoli mutamenti tra i partecipanti di una mensa, e non sia possibile chiedere l'intervento della speciale commissione, di cui all'articolo seguente, per la lontananza della nave o dell'ente dalla sede di una Direzione o Sezione di commissariato.

In tal caso i cambi di classifica saranno però sempre effettuati appena potrà essere eseguita la ricognizione di cui all'art. 21.

I risultati della ricognizione saranno fatti emergere da apposito verbale (allegato n. 10) compilato in conformità dell'art. 22 in base al quale saranno eseguiti, a norma dell'art. 23, la liquidazione ed il versamento in cassa dell'importo degli oggetti addebitati.

Art. 21.

Ricognizioni annuali e generali delle dotazioni di mensa.

Indipendentemente dalle ricognizioni prescritte dall'articolo precedente, sarà eseguita, normalmente una volta l'anno, una ricognizione generale delle dotazioni da parte della apposita commissione, istituita presso le Direzioni e Se-

sioni di commissariato, le quali, in seguito a richiesta dei Comandi interessati, ne disporranno l'invio a bordo delle navi e presso gli enti in sede.

In occasione di detta ricognizione si procederà anche ai cambi di classifica degli oggetti che ne siano suscettibili, e alle eventuali dismissioni degli oggetti di biancheria, e saranno inoltre determinati gli oggetti di argenteria galvanica, che, per logorio o guasti dovuti a normale uso, debbono essere retrodati al magazzino per le necessarie riparazioni e ricambiati a norma dell'art. 26.

Quando la nave o l'ente a terra si trovi nella sede di una Direzione o Sezione di commissariato M. M., sarà richiesto l'intervento della Commissione, di cui sopra, anche per le ricognizioni da eseguirsi nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente (cessazione di una mensa, sbarco o sostituzione dell'ammiraglio o del comandante, ecc.).

In base ai risultati della ricognizione e sulla scorta dei relativi verbali (allegati nn. 11 e 12), redatti in conformità dell'art. 22, si procederà a norma dell'art. 23, alla liquidazione e al versamento in cassa dell'importo degli oggetti per perdite, guasti o cambi di classifica.

Al relativo documento d'introito sarà unito un esemplare del conto di liquidazione (allegato n. 13).

Gli enti a terra nelle Isole Egee e nelle Colonie e le navi stazionarie all'estero, avanzeranno proposte motivate al Ministero per i cambi di classifica della biancheria e per le riparazioni e ricambi degli oggetti di argenteria galvanica compilando apposito processo verbale (allegato 14).

Art. 22.

Verbali di ricognizione.

I verbali relativi alle ricognizioni trimestrali dovranno essere compilati sempre e soltanto in unico originale, sotto la personale responsabilità del commissario di bordo o del capo ufficio amministrativo o di chi ne fa le veci, che vi apporrà, sottoscrivendola la seguente dichiarazione, vistata dal comandante di bordo o dell'ente a terra: « Si dichiara che il presente verbale è stato compilato in unico originale ».

L'originale dei predetti verbali, munito di una dichiarazione della Direzione o Sezione di commissariato cui l'ente rende la contabilità, ed attestante che le somme addebitate risultano versate in cassa dovrà essere allegato alla richiesta di surrogazione degli oggetti addebitati.

A tale scopo, sia le navi che gli enti a terra, debbono trasmettere alla competente Direzione o Sezione di commissariato con la contabilità denaro, l'originale del verbale di addebito ed una copia dello stesso. Il primo deve essere munito della dichiarazione d'introito sopra citata e restituito all'ente mittente per l'ulteriore corso. Nei casi urgenti il versamento può essere fatto a mano alla Cassa, senza attendere l'invio della contabilità. Anche in tal caso debbono essere presentati l'originale del verbale di addebito ed una copia dello stesso. Mentre quest'ultima sarà allegata al mandato d'introito, l'originale verrà restituito con l'indicazione di eseguito versamento. I consegnatari dei magazzini gamelle e casermaggio non daranno corso al rimpiazzo di oggetti di gamella addebitati se i verbali di addebito non siano muniti della dichiarazione d'introito della Direzione o Sezione di commissariato. Queste, prima di rilasciare la dichiarazione d'introito suddetta, debbono accertare che i prezzi addebitati corrispondano a quelli dovuti a norma del presente regolamento.

I verbali relativi alle ricognizioni generali effettuate dalla Commissione di verifica, dalla Direzione o Sezione di commissariato e dalle Commissioni di bordo, nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 21, sono compilati in doppio originale, di cui uno deve essere unito, insieme al conto di liquidazione, alla richiesta di surrogazione degli oggetti addebitati o dismessi e l'altro deve essere allegato al quaderno di dotazione a dimostrazione delle modifiche avvenute nella classificazione degli oggetti, qualunque sia stata la causa del cambio di classifica.

Su ciascuno dei due esemplari, a seconda che debba essere allegato alla predetta richiesta o al quaderno di dotazione è indicato, in modo evidente, l'uso cui deve servire, con la annotazione a timbro « da allegarsi alla richiesta » oppure « da allegare al quaderno di dotazione » apposta dalla Commissione di verifica.

In ogni successiva ricognizione effettuata da detta Commissione, il verbale allegato al quaderno di dotazione e relativo alla precedente ricognizione, è dalla Commissione stessa annullato o sostituito col nuovo verbale.

Su tutti i verbali di ricognizione e sulle copie conformi allegate ai registri copia verbali, deve essere apposta, a cura e sotto la responsabilità del commissario di bordo o del capo ufficio amministrativo o di chi ne fa le veci, la dichiarazione dell'effettuato versamento in cassa dell'importo degli addebiti con la indicazione degli estremi del relativo mandato d'introito.

Ove manchi l'ufficiale commissario, la dichiarazione è sottoscritta dal comandante della nave o dell'ente.

Art. 23.

Conti di liquidazione ed addebiti.

In base alle risultanze delle ricognizioni, di cui agli articoli 20, 21 e 22 ed emergenti dai relativi verbali, sarà compilato il conto di liquidazione delle somme dovute dalle mense e si procederà al versamento in cassa dell'importo di detto conto e all'addebito ai componenti di esse a cura delle sotto indicate autorità e con le seguenti modalità:

a) nelle ricognizioni eseguite a norma dell'art. 20, il conto di liquidazione e gli addebiti saranno fatti dal commissario di bordo o dall'ufficiale amministrativo, che versato in cassa l'importo del conto di liquidazione, ripartirà le somme dovute dalle mense tra i componenti di esse, in proporzione delle giornate di presenza di ciascuno durante l'ultimo trimestre o durante il più breve periodo intercorso dall'ultima ricognizione. Tale ripartizione non deve essere effettuata quando la mensa, con le proprie economie, provvede subito al pagamento degli addebiti;

b) nelle ricognizioni eseguite a norma dell'art. 21 i conti di liquidazione saranno invece compilati dalle Direzioni o Sezioni di commissariato a cui fu richiesto l'intervento della Commissione di verifica, e che trasmetteranno al più presto possibile il verbale ed il relativo conto di liquidazione alle autorità interessate. Queste, versato in cassa l'importo del conto di liquidazione, provvederanno alla ripartizione delle somme addebitate tra i componenti delle mense in proporzione delle giornate di presenza durante il periodo decorso dalla precedente ricognizione. Anche tale ripartizione non va eseguita quando la mensa effettui l'intero pagamento degli addebiti, con le proprie economie;

c) nelle ricognizioni delle dotazioni retrodate ai magazzini, le liquidazioni e i conseguenti addebiti agli utenti sono eseguiti dalle Direzioni e Sezioni di commissariato, presso cui le dotazioni furono retrodate.

La ripartizione delle somme addebitate fra i componenti delle mense sarà eseguita in base alle note nominative di presenza da esibirsi dai delegati delle mense all'atto della retrodazione delle dotazioni relative.

In dette note saranno compresi i partecipanti alle mense dalla data dell'ultima ricognizione eseguita dalla Commissione di verifica di cui all'art. 21 fino al momento della re-

trodazione, anche se nel frattempo sia intervenuta altra ricognizione a norma dell'art. 20. Mentre gli oggetti di biancheria saranno addebitati a tutti i partecipanti alla mensa dall'epoca dell'ultima ricognizione della Commissione di verifica, gli altri oggetti saranno addebitati solo ai partecipanti alla mensa dalla data dell'ultima ricognizione trimestrale effettuata dalla Commissione di cui all'art. 20.

Le note nominative di presenza debbono essere compilate con tutta esattezza ed essere firmate dal commissario di bordo o dal capo ufficio amministrativo e dal comandante.

Gli addebiti che, per indicazioni inesatte fornite con le predette note, non potessero aver corso, saranno posti a carico dei firmatari delle note stesse.

Gli addebiti di cui alla lettera *c*) saranno comunicati alle autorità dalle quali i debitori dipendono all'atto della liquidazione.

Gli eventuali reclami da parte dei debitori per addebiti fatti direttamente dalle Direzioni e Sezioni di commissariato debbono essere rimessi al Ministero (Direzione generale di commissariato M. M.) pel tramite delle Direzioni e Sezioni di commissariato, che provvidero all'addebito e che cureranno l'inoltro dei reclami al Ministero, dopo averli corredati dei documenti in loro possesso.

Art. 24.

Conti ed accertamenti delle Direzioni e Sezioni di commissariato M. M.

Le somme versate dalle mense per addebito dell'importo di oggetti perduti, rotti, deteriorati, ecc., e quelle versate a titolo di quota percentuale per l'uso degli oggetti di argenteria galvanica e di acciaio inossidabile sono accentrate e tenute in evidenza, in apposito conto, dalle Direzioni e Sezioni di commissariato, a cui le Regie navi e gli enti a terra rendono la contabilità e che le verseranno all'Erario.

Non sono ammessi versamenti in acconto di guasti e perdite da liquidarsi e in conto sospeso: ogni versamento deve corrispondere a una liquidazione definitiva eseguita a bordo o dagli enti a terra, in conformità degli articoli precedenti.

Le predette Direzioni e Sezioni di commissariato, nell'esaminare la contabilità denaro delle Regie navi e degli enti a terra, devono accertarsi della esecuzione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle ricognizioni periodiche e generali e ai versamenti in cassa dell'importo degli addebiti e della quota per l'uso degli oggetti di argenteria e di metallo.

A tale scopo verificheranno se dai documenti della detta contabilità risulti effettuato mensilmente l'introito in cassa della quota predetta e trimestralmente quello dell'importo degli addebiti eseguiti in occasione delle ricognizioni prescritte dall'art. 20.

Per la verifica degli introiti effettuati in seguito alle ricognizioni previste dall'art. 21, le Commissioni di cui al detto articolo comunicheranno mensilmente, all'ufficio addetto alla revisione delle contabilità, un elenco delle ricognizioni eseguite durante il mese.

Qualora dalla verifica delle contabilità risulti la inosservanza delle anzidette prescrizioni, le Direzioni e Sezioni di commissariato, dopo chieste spiegazioni alla nave o all'ente che ha dato luogo al rilievo, hanno l'obbligo di riferirne al Ministero.

Art. 25.

Verbali di perdite, rotture e guasti dovuti a causa di forza maggiore.

Per gli oggetti di dotazione delle mense a bordo e a terra potranno essere ammessi verbali di perdite, rotture e guasti per causa di forza maggiore, soltanto in casi eccezionali e straordinari o per cause affatto imprevedibili ed inevitabili.

Non saranno considerati dovuti a causa di forza maggiore i danni arrecati da roditori e parassiti nè le perdite, rotture ed avarie avvenute per cause prevedibili, come cadute, urti, movimenti della nave, scosse per tiri di artiglieria, bruciature, infiltrazioni di acqua, ecc.

Contro tali eventualità devono essere predisposte le necessarie ed adeguate misure di precauzione a norma dell'art. 16.

I verbali di perdite, rotture e guasti per causa di forza maggiore, nei casi in cui sono ammessi, devono essere compilati immediatamente in unico originale e spediti subito al Ministero per l'approvazione.

In caso di ritardo il Ministero può ordinare che l'importo del danno per la perdita, rottura o guasto sia addebitato alle mense interessate.

Art. 26.

Surrogazione e ricambi.

Per norma di massima, e salvo quanto disposto dal 5° comma dell'art. 17, le dotazioni di mensa a bordo devono essere mantenute sempre al completo e, pertanto, la surrogazione degli oggetti resi inservibili, rotti o perduti e regolarmente addebitati, o per i quali sia stata riconosciuta la forza maggiore, deve essere richiesta sollecitamente ed indipendentemente dalla possibilità da parte della mensa di mantenere ancora in uso gli oggetti dismessi.

Le navi, però, che si trovano fuori delle sedi di una Direzione di commissariato, devono astenersi dal richiedere la surrogazione degli oggetti occorrenti a completare le dotazioni e dei quali possono fare temporaneamente a meno, quando si tratti di oggetti di cristallo, vetro terso, maiolica e porcellana.

Quando ve ne sia assoluta necessità, le richieste di surrogazione devono essere munite, da parte del Comando di bordo, della dichiarazione che « gli oggetti sono di assoluta necessità », senza della quale le Direzioni di commissariato non eseguiranno la spedizione degli oggetti chiesti in surrogazione.

Insieme con la richiesta degli oggetti da surrogarsi deve essere presentato od inviato alla competente Direzione di commissariato il verbale originale di ricognizione, da cui deve risultare l'effettuato versamento in cassa dell'importo dell'addebito di tali oggetti, oppure il verbale, approvato dal Ministero, che ne attesti la perdita per causa di forza maggiore.

Le navi presenti in sede e gli enti a terra della sede esibiranno anche il quaderno di dotazione.

Quando si debbano surrogare oggetti che nel quaderno di dotazione non risultino nuovi, la Direzione di commissariato M. M. dovrà curare di sostituirli con oggetti di classe corrispondente. Se in magazzino non ve ne siano disponibili, saranno distribuiti oggetti di valore superiore o nuovi e si procederà, in tal caso, alla relativa variazione all'inventario, a norma dell'art. 15.

Gli oggetti di mensa di argenteria galvanica o di metallo bianco, nonchè la biancheria, da ricambiarsi a norma degli articoli 18 e 21, saranno retrodati con apposita richiesta (allegato 15) e sostituiti con altrettanti in buono stato.

Gli oggetti di argenteria galvanica o di metallo bianco da riparare, saranno invece presentati con richiesta di lavoro, mod. 63, in doppio (allegato n. 16), seguendo le modalità indicate dagli articoli 49, n. 11, e 105, n. 1, del regolamento sul servizio degli arsenali.

Per le mense delle navi all'estero non si farà luogo, di regola, ad alcuna surrogazione di oggetti di dotazione.

In casi eccezionali il Ministero potrà autorizzare la surrogazione oppure, per speciali circostanze, l'acquisto diretto in piazza degli oggetti di cristallo, vetro o ceramica.

In mancanza di detta autorizzazione gli oggetti eventualmente acquistati all'estero si intenderanno comprati per conto privato della mensa.

Art. 27.

Oggetti dismessi.

Gli oggetti dismessi, di cui sia stato pagato l'importo, restano di proprietà delle mense e degli assegnatari.

Gli oggetti di biancheria dismessi dalla Commissione di ricognizione per compiuti periodi di uso, saranno, a cura delle Direzioni e Sezioni di commissariato M. M. venduti al migliore offerente. Qualora non riuscisse possibile la vendita, potranno essere trasformati in asciugatoi fuori modello, di dimensioni ridotte e diverse da quelle regolamentari, e distribuiti alle navi in più della dotazione, oppure ridotti in stracci da versare al magazzino.

Art. 28.

Retrodazione delle dotazioni.

Le dotazioni delle mense che cessino di funzionare per il passaggio di navi in disponibilità o in disarmo, e per la soppressione di enti a terra, devono essere subito retrodate al magazzino della locale Direzione o Sezione di commissariato M. M., salvo il disposto dell'art. 29.

La consegna degli oggetti al magazzino sarà effettuata dai delegati della mensa cessante oppure dal capo carico consegnatario, se questi li ha direttamente in consegna.

All'atto della retrodazione sarà eseguita da parte della stessa Commissione di cui all'art. 21, ed alla quale sarà stato aggregato il consegnatario della Direzione o Sezione di commissariato M. M., una ricognizione generale della dotazione con la scorta del relativo quaderno, dell'ultimo verbale di cambio di classifica, dei certificati di credito, dei fogli di variazione, ecc., presentati dai delegati della mensa o dal capo carico consegnatario all'atto della retrodazione.

Constatato, sulla scorta di tali documenti, quali e quanti siano gli oggetti mancanti, quelli da dismettersi o da riparare e stabilite le variazioni di classe subìte dagli oggetti dall'ultima ricognizione generale, verranno determinate le responsabilità degli utenti all'atto della retrodazione e le perdite od avarie che debbano invece rimanere a carico dell'Amministrazione M. M.

Le risultanze della ricognizione saranno fissate con apposito verbale da cui emergeranno, debitamente motivate, le relative deliberazioni della Commissione.

Le Direzioni e Sezioni di commissariato, dopo avvenuta la retrodazione, dovranno provvedere per le riparazioni e le surrogazioni necessarie per completare la dotazione e tenerla pronta per la riconsegna alla nave, al suo passaggio in armamento o in riserva.

Le Sezioni di commissariato presso le quali non esista il magazzino gamelle, spediranno alla competente Direzione di commissariato, per le successive operazioni di versamento al magazzino, gli oggetti delle dotazioni retrodate dalle navi passate in disarmo nella sede, ed il relativo verbale di ricognizione.

Art. 29.

Dotazioni di mense su navi in disponibilità.

Al passaggio di una nave nella posizione di disponibilità, saranno di regola lasciate a bordo soltanto le dotazioni delle mense che dovessero eventualmente rimanervi costituite.

Però la Commissione competente a norma degli articoli 20 e 21 procederà ugualmente alla ricognizione della dotazione, separando completamente le responsabilità della mensa durante il periodo di armamento da quello di disponibilità.

Allo stesso scopo sarà eseguita, con le modalità prescritte dal presente regolamento, una nuova ricognizione al successivo passaggio della nave in armamento.

Nel caso che una nave passi in disponibilità in una delle sedi ove non esistono magazzini gamelle, le dotazioni delle mense che cessino di funzionare, saranno conservate a bordo e prese in consegna, in conformità di quanto dispone l'art. 16, dal capo carico, che ne risponderà a tenore dell'articolo stesso.

Durante il periodo in cui le dotazioni sono in consegna al capo carico, non è dovuta per gli oggetti di metallo la tassa d'uso di cui all'art. 19. Questo periodo di tempo non sarà computabile ai fini della declassificazione della biancheria.

Art. 30.

Dotazioni di mense ai posti del servizio delle comunicazioni.

Le norme del presente regolamento valgono anche per le dotazioni di mensa dei Semafori, delle Stazioni R. T., dei Centri raccolta notizie e dei Posti di vedetta A. A.

Presso tali Enti alla ricognizione annuale prevista dall'art. 21 si farà luogo in occasione delle ispezioni periodiche eseguite da parte degli ufficiali ispettori.

In tale occasione dovranno essere compilati distinti verbali per gli oggetti rotti che devono essere addebitati allo utente e per gli oggetti per i quali si propone il ricambio per vetustà ed inservibilità. Questi ultimi verbali dovranno essere inviati per l'approvazione al Ministero, che si riserva di volta in volta di impartire disposizioni in merito alla demolizione o meno di tali materiali sul posto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

N.B. — Gli allegati annessi al Regolamento saranno pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1941-XX, n. 1389.

Aumento di un posto di grado 5° nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, col quale viene istituito uno Schedario generale dei titoli azionari;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, relativa al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I posti di ispettore compartimentale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, di cui all'allegato III tabella *A* della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sono aumentati da 15 a 16.

Alla direzione dei servizi inerenti alla formazione ed alla tenuta dello Schedario generale dei titoli azionari è assegnato uno degli ispettori compartimentali predetti.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1941-XX, n. 1390.
Aumento dell'aggio di vendita sui sali ed i tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 72 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio approvato con R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 577;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Limitatamente alla durata dello stato di guerra l'aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico è elevato dal 5,60 al 6 per cento del prezzo di tariffa dei tabacchi lavorati e dal 6 all'8 per cento del prezzo di tariffa dei sali commestibili.

Resta invariata la misura del supplemento d'aggio concesso sul prezzo di determinate qualità di tabacchi superiori nazionali.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 93. — MANCINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 20 dicembre 1941-XX.
Facoltà di concedere decorazioni al valor militare sul campo.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, relativo a nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Ordina:

Art. 1.

Al comandante militare di grado non inferiore a generale d'armata che ha ai suoi ordini le Forze armate italiane dislocate nel Montenegro è data facoltà, a decorrere dal 1° dicembre 1941-XX, di conferire decorazioni al valor militare sul campo, limitatamente alle medaglie d'argento e di bronzo e alla croce di guerra al valor militare ai dipendenti ufficiali inferiori, sottufficiali ed ai militari di truppa che si siano dimostrati, per eccezionali atti di valore, meritevoli di immediata e particolare distinzione.

Il conferimento delle decorazioni, a' sensi del comma precedente, è sanzionato con decreto Reale.

Art. 2.

Per ogni conferimento di decorazioni, a' sensi dell'articolo precedente, il comandante militare indicato nell'articolo precedente trasmette ai Ministeri della marina e dell'aeronautica, se trattasi di conferimento a personale da essi rispettivamente dipendente e al Ministero della guerra negli altri casi, un rapporto circostanziato e documentato sul fatto d'arme e compila la relativa motivazione.

Art. 3.

Il bando del 7 novembre 1941-XX, concernente la facoltà del Comandante superiore delle FF. AA. Albania di concedere decorazioni al valor militare sul campo, cessa di avere effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 1.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso è altresì affisso presso i Comandi di grande unità dislocate nel territorio del Montenegro.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 20 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5105)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 dicembre 1941-XX.

Disposizioni concernenti i viaggi per servizio di militari isolati sulle autolinee in concessione all'industria privata.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 21 del testo unico della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge stessa nei territori dello Stato;

Visto l'art. 28 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata;

Ritenuta la necessità di provvedere affinchè nei trasporti sulle autolinee in concessione all'industria privata sia data la preferenza ai militari viaggianti per ragioni di servizio;

Decreta:

Articolo unico.

In deroga al disposto dell'art. 28 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, è fatto obbligo ai concessionari di autolinee, quando si verifichi eccedenza di richieste per il trasporto di persone, di dare la preferenza, indipendentemente dalla lunghezza del percorso, ai militari isolati che viaggiano per ragioni di servizio e sono muniti del relativo certificato o foglio di viaggio, semprechè non sia superato il limite di un quinto dei posti stabiliti dalla licenza di circolazione dell'autoveicolo.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5166)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 dicembre 1941-XX.

Sostituzione di due membri del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929-VII, e modificato con propri decreti 18 agosto 1938-XVI, 23 dicembre 1940-XIX e 2 luglio 1941-XIX;

Veduto il proprio decreto 2 gennaio 1939-XVII, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della predetta Banca ed i successivi decreti 28 novembre 1939-XVIII, 29 marzo 1940-XVIII, 9 febbraio 1941-XIX, 28 marzo 1941-XIX e 17 maggio 1941-XIX, con i quali furono apportate modificazioni alla composizione del Consiglio stesso;

In conformità della designazione del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Il Consigliere nazionale gr. uff. prof. dott. Giuseppe Landi, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ed il Consigliere nazionale dott. Annio Bignardi, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura sono nominati, in qualità di esponenti delle Associazioni sindacali, membri del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, in sostituzione, rispettivamente, dei Consiglieri nazionali Pietro Capoferri e Vincenzo Lai.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5107)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Desenzano del Garda, Lonato, Manerba, Pozzolengo, Salò e Verolanuova nei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1367, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Desenzano del Garda, Lonato, Manerba, Pozzolengo, Salò e Verolanuova nei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375,

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Desenzano del Garda, Lonato, Manerba, Pozzolengo, Salò e Verolanuova nei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia, disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Desenzano del Garda, Lonato, Manerba, Pozzolengo, Salò e Verolanuova;

2) incameramento, da parte dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di continuare in Desenzano del Garda e Salò l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5069)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di S. Sepolcro nel Monte di credito su pegno di Montevarchi (Arezzo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1365, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di S. Sepolcro nel Monte di credito su pegno di Montevarchi;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di S. Sepolcro nel Monte di credito su pegno di Montevarchi, con sede in Montevarchi (Arezzo), disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Montevarchi, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di S. Sepolcro;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Montevarchi, del patrimonio del Monte di credito su pegno di S. Sepolcro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5070)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Racconigi nel Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore (Cuneo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1365, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Racconigi nel Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Racconigi nel Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore, disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Racconigi;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, del patrimonio del Monte di credito su pegno di Racconigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5071)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Sessa Aurunca nel Monte di credito su pegno di Teano (Napoli).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1365, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Sessa Aurunca nel Monte di credito su pegno di Teano;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Sessa Aurunca nel Monte di credito su pegno di Teano, con sede in Teano (Napoli), disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Teano, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Sessa Aurunca;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Teano, del patrimonio del Monte di credito su pegno di Sessa Aurunca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5072)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1941-XX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Guitard Flore, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto del 16 agosto 1940-XVIII, con il quale veniva sottoposta a sequestro la ditta Guitard Flore, con sede in Genova;

Considerato che la ditta stessa non esiste essendo nullo il contratto con il quale la cittadina francese Guitard Flore acquistava l'azienda, per cui non ha più motivo di esistere il provvedimento sopra citato;

Sentito il parere del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il decreto interministeriale 16 agosto 1940-XVIII, con il quale veniva sottoposta a sequestro la ditta Guitard Flore, con sede in Genova, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1941-XX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(5048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Vercelli

Con Regio decreto del 12 agosto u. s. (registrato alla Corte dei conti addì 18 agosto 1941-XIX, registro n. 10 Interno, foglio n. 268) il dott. Leandro Nicola è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Vercelli pel triennio in corso 1941-43 in sostituzione del sig. ing. Filippo Melchior.

(5051)

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 26078 del 30 agosto 1941-XIX, il sig. Benamozegh Raffaello fu Emanuele e di Delli Remolina, nato a Livorno il 31 dicembre 1907 e residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome «Benamozegh» con quello «Delli» ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla figlia Benamozegh Rosa Grazia di Raffaello e di Piacentini Maria, nata a Livorno il 29 giugno 1935.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(5057)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso diffida

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc., che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero dei lavori pubblici, se non è dal medesimo richiesta direttamente o per mezzo dei librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non chieste, perverranno a detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo di associazione, e il Ministero stesso non si tiene obbligato a respingerle.

Si avverte inoltre che anche la Biblioteca del Ministero dei lavori pubblici non farà luogo al pagamento delle pubblicazioni inviatele senza sua diretta richiesta, nè si riterrà tenuta ad assumere l'abbonamento.

(5055)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 dicembre 1941-XX - N. 252

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7820	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,975
Id. 3,50 % (1902)	76,775
Id. 3 % lordo	52,675
Id. 5 % (1935)	95,225
Redimibile 3,50 % (1934)	74,925
Id. 5 % (1936)	96,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,725
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98 —
Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	97,325
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	97,625
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,625
Id. Id. Id. 5 % Id. (1950)	97,50

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e 20 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la stessa causa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi e il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione e successive variazioni;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti della guerra europea, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1082, che stabilisce la data fino alla quale si applicano le provvidenze medesime;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto 9 gennaio 1939-XVII, n. 206, che reca modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, contenente disposizioni per la priorità negli impieghi a favore dei capi di famiglia numerosa;
Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore di squadristi e di vecchi fascisti;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che estende ai cittadini che hanno partecipato alle operazioni di guerra, nell'attuale conflitto le provvidenze in vigore per i reduci della guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra per il personale statale;
Vista la nota 12 settembre 1941-XIX, n. 24458-19320/18/1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire il concorso a venti posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo in data 11 ottobre 1941-XIX, autorizzante l'espletamento dei concorsi nell'anno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo *B*, grado 11°).
A detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne.
Sono altresì esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica, ed i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (4 dicembre 1938), senza la prescritta autorizzazione.
Sono ammessi a partecipare i cittadini albanesi, purchè in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente bando.
Gli altri dieci posti dei venti autorizzati con la nota della Presidenza del Consiglio citata nelle premesse, sono riservati a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:
a) appartenga al P.N.F. o alla G.I.L. oppure ai G.U.F., salvo le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;
b) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.
Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che alla data del presente bando di concorso siano impiegati di ruolo nell'Amministrazione dello Stato.
Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 hanno prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato a relative operazioni militari, nonchè a coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.
E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, limite riportato nel 6° comma del presente articolo.
I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino iscritti al P.N.F. senza interruzione di data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.
Detti limiti sono, inoltre, elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni:
c) sia cittadino italiano, o albanese. Ai cittadini italiani sono equiparati i non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
d) sia provvisto di uno dei seguenti titoli di studio:
1) licenza di Regio istituto industriale o di un ex Regio istituto industriale di 3° grado;
2) diploma di maturità classica o scientifica;
3) diploma di geometra o ragioniere;
4) diploma di Regio istituto nautico;
5) diploma di licenza di Regia scuola mineraria.
Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suindicati, rilasciati dalle scuole del cessato regime austro-ungarico. Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza di Istituto tecnico, sezione fisico-matematica e sezione agrimensura, conseguiti ai sensi degli ordinamenti scolastici precedenti a quelli attuali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, con l'indicazione precisa del proprio recapito, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 6 e dirette al Ministero delle corporazioni - Direzione generale degli affari generali personale e assicurazioni private (Divisione metrica) cui dovranno pervenire entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio; o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedano fuori del Regno o che dimostrino di essere chiamati alle armi è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato in data non anteriore a quella del presente decreto, da rilasciarsi su carta legale da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o alla G.I.L. o ai G.U.F., nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Sono dispensati dal presentare questo certificato i mutilati e gli invalidi di guerra.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione del Fascio di combattimento o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto o dal vice segretario facente funzione del segretario mobilitato.

Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterotta.

Il certificato deve essere firmato per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero e detto requisito è da comprovarsi mediante certificato su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Partito stesso, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Agli effetti dell'ammissione degli italiani non regnicoli al concorso per pubblici impieghi, è riconosciuta l'equiparazione, a tutti gli effetti, della iscrizione al P.F.S. con quella al P.N.F. per cittadini sanmarinesi che si trasferiscono temporaneamente in Italia.

Ciò stante, i certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati secondo il caso dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno dovranno avere il visto di ratifica nel modo dianzi esposto;

2) estratto dell'atto di nascita in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

4) diploma originale o copia autentica del titolo di studio, di cui all'art. 2;

5) certificato medico rilasciato, a spese dell'interessato, da un ospedale militare del Regno comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gl'invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 28 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso, la fotografia dell'aspirante munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale o dell'ufficio sanitario e del timbro del competente ufficio impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medica collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

7) certificato generale del casellario giudiziario. Per gli italiani nati all'estero detto certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura del Re Imperatore in Roma;

8) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

9) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

12) dichiarazione, in carta libera, da prodursi dai soli coniugati attestante se siano o meno coniugati con straniere e nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa la autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè della dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che tale attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato redatto in carta legale del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire alla domanda un certificato, da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della do-

manda soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 4), 5), 9) del precedente art. 4 e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3), 6), 8), 11) del precedente art. 4 quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta legale, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I certificati di cui ai numeri 3), 5), 6), 7), 8), del precedente art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato 1) consisterà:

1) nelle prove scritte delle seguenti materie:
 a) lettere italiane;
 b) matematica;
 c) fisica;
 d) chimica;

2) in una prova orale delle materie di cui alle lettere b), c) e d) nonchè di elementi di diritto corporativo.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso. La prova orale avrà luogo pure in Roma nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi e per il soggiorno nella sede degli esami non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le norme degli articoli dal 35 al 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare sei ore al massimo, i candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica. L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 10.

Sugli esami giudicherà una Commissione che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

Nella prova orale, i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 del R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1312, 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 e 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, nonchè delle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, per la ripartizione dei posti, i posti stessi saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, modificato con R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, ispettori metrici aggiunti in prova e compiono, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova, in parte con il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, e in parte presso gli Uffici metrici provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insindacabilmente dal Ministero.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico o per raggiungere le sedi degli Uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro inoltre l'assegno lordo di L. 802,35 mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni, nonchè l'assegno temporaneo di guerra di L. 100 nette ai sensi del R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Quelli provenienti da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 12.

Con decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 14, 15 e 16 e sarà stabilito il programma dell'insegnamento da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

Gl'insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso e assegnerà pure un voto per la condotta.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà al Ministero, entro la prima decade del bimestre successivo, mediante apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti, i voti conseguiti.

I concorrenti che riportino in uno dei bimestri meno di nove punti nella condotta decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta dagli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di due membri delegati dal Ministero sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate quei tirocinanti che non avessero ottenuto nella classificazione la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti i quali in dette prove non riportassero almeno sei punti decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 14.

Alla fine del periodo complessivo di prova o, a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Quelli che, in base all'esito dell'esame ed al servizio di prova prestato, risulteranno idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina ad ispettore metrico aggiunto.

Per gli altri il Ministero potrà prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuta l'idoneità.

Art. 15.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di sette decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti, nei singoli bimestri nelle corrispondenti materie.

Art. 16.

La nomina ai posti di ispettore metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'articolo precedente, e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi, a quelli non coniugati.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 17.

Gli ispettori metrici aggiunti in prova e gli ispettori metrici aggiunti che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero, saranno dichiarati rinunziatari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 novembre 1941-XX

Il Ministro: RICCI

PROGRAMMA DI ESAMI

A) Lettere italiane:

Tema di cultura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B) Matematica:

Calcolo dei numeri complessi - Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche - Estrazione della radice quadrata - Equazioni di 1° grado ad una o più incognite - Equazione di 2° grado ad un incognita - Equazioni trinomie riducibili ed equazioni di 2° grado - Sistemi di grado superiore al primo - Progressioni - Logaritmi - Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico - Equazioni esponenziali - Eguaglianza e similitudine dei triangoli - Proprietà del circolo - Area delle figure piane - Rette e piani nello spazio - Angolo diedro e triedro e loro misura - Superficie e volume di un prisma, di una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti - Equivalenze dei corpi solidi - Linee goniometriche e loro variazioni - Relazione tra linee goniometriche di uno stesso arco - Risoluzione dei triangoli piani - Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli - Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque - Facili equazioni trigonometriche - Problemi relativi.

C) Fisica:

1) Proprietà generali della materia - Fenomeni fisici - Rappresentazioni grafiche;

2) Meccanica:

Cinematica: Moto e quiete - Traiettorie - Moto uniforme e moto vario - moto uniformemente vario - moto periodico (circolare oscillatorio) - Composizione dei movimenti - Statica - Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza - Composizione delle forze - Scomposizione di una forza in due complanari - Momento di una forza rispetto ad un punto - Composizione delle forze parallele - Coppie - Composizione di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido - Composizione di più forze parallele - Centro di gravità - Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto - Varie specie di equilibrio - Equilibrio dei corpi appoggiati su di un piano - Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse - Equilibrio statico di meccanismi semplici, leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo vite - Bilancia: condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità - Stadera - Dinamica - Principio d'inerzia - Resistenze passive - Proporzionalità fra forza ed accelerazione - Massa - Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto: azione e reazione - Forza centripeta e forza centrifuga - Principio dell'indipendenza delle azioni simultanee - Caduta dei gravi liberi - Moto dei gravi sul piano inclinato - Il pendolo e le sue leggi - Pendolo geodetico - Misura di g. - Lavoro - Forza viva - Principio della conservazione della energia - Potenza - Unità di lavoro - Elasticità dei solidi;

3) Meccanica dei fluidi:

Idrostatica - Concetto di pressione e principio di Pascal - La pressione nei liquidi pesanti - Unità di pressione - principio di Archimede - Vasi comunicanti - Capillarità.

Aerostatica - Principi generali dell'aerostatica - Pressione atmosferica - Variazioni della pressione atmosferica - Barometri e manometri - La legge di Boyle - La legge di Dalton.

Moto dei liquidi e dei gas - Movimenti dei liquidi - Pompe - Resistenza dell'aria - Cenno sulla navigazione aerea;

4) Calore:

Nozione di temperatura - Termometri o scale termometriche - Termometri a massimo e a minimo - Quantità di calore e caloria - Calore specifico e capacità termica - Cenno sui calorimetri - Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convenzione, irraggiamento - Vasi di Dewar.

Dilatazione termica. Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi; dilatazione termica dei gas. Equazione caratteristica dei gas. Variazioni di temperatura a volume costante. Gas reali e gas perfetti. Termometri a gas - Temperatura assoluta.

Cambiamento di stato fisico: fusione e solidificazione; sopraffusione, evaporazione e proprietà dei vapori; evaporazioni in seno dell'aria, ebollizione, calore di vaporizzazione, umidità atmosferica - Igrometri, vapori soprassaturi - Condensazione dei vapori - Temperatura critica - Cenno sulla liquefazione dei gas - Soluzioni: generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse;

5) Ottica:

Generalità sulla luce - Propagazione rettilinea della luce - Cenni di fotometrica e fotometri.

Leggi della riflessione della luce - Specchi piani; specchi sferici; specchi concavi - Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione fra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine - Costruzione delle immagini - Specchi convessi (cenno) - Rifrazione della luce e sue leggi - Riflessione totale. Il prisma ed i colori - Lenti - Lenti convergenti ed immagini da esso prodotte - Lenti acromatiche - Lenti divergenti.

Il canocchiale e il microscopio.

Velocità della luce - Qualche cenno sulla teoria della luce;

6) Elettricità:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono - Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica - Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie - L'elettrolisi: leggi ed applicazioni dell'elettrolisi - Accumulatori elettrici - Pile termo-elettriche.

Magnetismo - Magneti naturali e artificiali - La legge di Coulomb per il magnesio - Campo magnetico - Campo magnetico terrestre - Elettro magnetismo - Campo magnetico prodotto da una corrente - Legge di Biot e Savari - Unità di misura elettromagnetiche - Sistema pratico di unità di misure elettriche - Solenoidi - Elettrocalamite - Soneria elettrica - Telegrafo - Galvanometri - Amperometri

Leggi di Ohm - Conduttori in serie e parallelo - Reostati - Legge di Joule - Applicazione degli effetti termici della corrente - Energia elettrica - Induzione elettromagnetica e leggi relative - Estracorrenti - Rocchetto di Euhmborff - Telefono - Anello di Pacinotti - Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante - Trasporto dell'energia - Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) Chimica:

Processi fisici e chimici - Generalità sui fenomeni chimici - Corpi semplici e composti - Sostituzione - Doppia decomposizione - Leggi delle proporzioni definite e multiple - Legge dei volumi di Gay Lussac - Cenni sulla teoria atomica - Peso atomico - Simboli chimici - Corpi indecomposti - Formole chimiche - Peso molecolare - Equazioni chimiche - Problemi stechiometrici.

Metalloidi - Idrogeno - Ossigeno - Acqua - Acqua ossigenata - Gruppo degli alogeni - Cloro - Bromo - Iodio e fluoro e loro idracidi - Principali composti ossigenati del cloro - Zolfo - Idrogeno solforato - Composti ossigenati dello zolfo - Acidi ossigenati dello zolfo.

Azoto - Composti idrogenati e ossigenati dell'azoto - Acidi ossigenati dell'azoto - Acqua ragia.

Fosforo - Composti idrogenati e ossigenati del fosforo - Acido fosforico.

Arsenico - Composti idrogenati e ossigenati dell'arsenico - Acido arsenico.

Antimonio - Composti idrogenati e ossigenati dell'antimonio - Tricloruro di antimonio.

Boro - Anidride borica - Acido borico - Borace.

Silicio - Composti alogenati e ossigenati del silicio - Acido silicico - Carburo di silicio.

Carbonio - Composti ossigenati del carbonio - Carbonati.

Metalli - Proprietà fisiche dei metalli, malleabilità, duttilità, durezza, tenacia - Conducibilità per il calore e per l'elettricità; densità, fusibilità, volatilità.

Composti dei metalli - Leghe amalgame - Ossidi - Idrati - Generalità sui sali - Sali doppi - Isoformismo - Azione dell'acqua e della elettricità sui sali - Sali acidi - Sali basici - Sali neutri.

Principi di elettrochimica - Teoria della dissociazione elettrolitica - Saturazione degli acidi con le basi - Azioni dei metalli sui sali - Azione reciproca sui sali - Idrolisi.

Processi generali di metallurgia - Metalli nativi - Ossidi - Trattamento dei solfuri - Processi di estrazione per via umida - Elettrometallurgia.

Stato naturale, proprietà fisiche, chimiche e principali composti dei seguenti metalli: Potassio - Sodio - Ammonio - Calcio - Magnesio - Zinco - Mercurio - Rame - Argento - Oro - Alluminio - Stagno - Piombo - Bismuto - Ferro - Cromo - Manganese - Nichelio - Cobalto - Platino.

Il Ministro: RICCI

NORME

per il rilascio da parte degli ospedali militari del certificato medico di cui all'art. 4 del decreto.

Si tenga presente che il Servizio metrico per sua natura non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località, ove i funzionari debbono per vari mesi dell'anno recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni, non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per l'esecuzione dei saggi richiede, d'altra parte, qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici, necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con l'eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguenza progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche o funzionali.

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(5062)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria del concorso a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1939-XVIII, n. 206, che modifica il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 27 stesso mese, registro 17 Corporazioni, foglio 125, col quale fu indetto un concorso per esame a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova, nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati vincitori ed idonei nel concorso per esami a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi:

1. Cavalieri Francesco . . . . . con voti 15,87 su 20
2. Perrone Vito . . . . . . » 15,50 »
3. Siesto Antonio . . . . . . » 13 »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 novembre 1941-XX.

Il Ministro: RICCI

(5061)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Diario delle prove scritte del concorso per otto posti di esperto aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo tecnico

Le prove scritte del concorso per otto posti di esperto aggiunto in prova (gruppo *A*) nel ruolo tecnico del Ministero della cultura popolare, bandito con decreto Ministeriale 10 gennaio 1940-XVIII avranno luogo nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 gennaio 1942-XX alle ore 8,30 presso il Ministero della cultura popolare - Direzione generale per il teatro e per la musica, via Boncompagni, 15 - Roma.

Elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte:

I seguenti candidati sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso per otto posti di esperto aggiunto in prova (gruppo *A*), nel ruolo tecnico del Ministero della cultura popolare, bandito con decreto Ministeriale 10 gennaio 1940-XVIII:

1. Bombardieri dott. Giuseppe
2. Brasiello maestro Attilio
3. Lucidi dott. Raoul.

(5117)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per l'ammissione alla Scuola nazionale di studi medioevali presso il Regio istituto storico italiano per il medio evo

IL PRESIDENTE

DEL REGIO ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Veduto il regolamento per la Scuola nazionale di studi medioevali, annessa al Regio istituto storico italiano per il medioevo, approvato con decreto Ministeriale 16 novembre 1936-XV;

Apre un concorso per titoli ad un posto in detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono aspirare a far parte della Scuola i professori di ruolo nei Regi istituti medi di istruzione.

Gli aspiranti, per il tramite del Ministero dell'educazione nazionale, dovranno far pervenire al presidente dell'Istituto, piazza dell'Orologio, 4, Roma, domanda su carta legale da L. 6, entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministero nel trasmettere al presidente dell'Istituto le domande ad esso pervenute con i relativi allegati, le accompagnerà con notizie circa la qualità dei servizi prestati dai candidati e con tutte le altre informazioni del caso.

Le domande dovranno essere corredate:

1) dall'estratto dell'atto di nascita;

2) dal certificato di laurea;

3) dal certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di tre mesi;

4) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica ed eventuale carriera didattica del candidato;

5) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare.

I candidati dovranno corredare la loro domanda con la dichiarazione in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese, del capo dell'istituto o dell'ufficio da cui dipendono, che certifichi la loro attività in servizio.

Tutti i documenti uniti alla domanda dovranno essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

E' necessario dimostrare, con lavori, titoli e documenti, di avere una speciale preparazione per la ricerca, lo studio e la pubblicazione delle fonti della storia d'Italia per il periodo medioevale.

Roma, addì 18 dicembre 1941-XX.

Il presidente
del Regio istituto storico italiano per il medio-evo
PIETRO FEDELE

Il presidente
della Giunta centrale per gli studi storici
DE VECCHI DI VAL CISMON

(5060)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a tre posti di disegnatore in prova nel ruolo tecnico della Direzione generale della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico della Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successive variazioni;

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 3 aprile successivo, con il quale venne indetto un concorso per esami a tre posti di disegnatore in prova nel ruolo tecnico della Direzione generale della Marina mercantile;

Vista la graduatoria generale di merito del concorso predetto, formata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto in data 25 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre successivo, registro n. 39 Marina mercantile, foglio n. 389, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a tre posti di disegnatore in prova nel ruolo tecnico della Direzione generale della Marina mercantile indetto con il suindicato decreto in data 3 marzo 1941-XIX:

Numero d'ordine	Cognome e nome	Media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Mercuri Nicola	8,375	9	17,375
2	Recchioni Bruno	8,375	8,500	16,875
3	Manocchio Giovanni	7	7	14

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Mercuri Nicola
2. Recchioni Bruno
3. Manocchio Giovanni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(5063)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria degli idonei del concorso a 330 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i decreti Ministeriali 28 gennaio 1941-XIX, n. 2308, e 25 marzo 1941-XIX, n. 2906;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1785;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la lettera n. 27465/1306.3.12.1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/146773 in data 7 dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 330 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Trebbi Romano
2. Giulietti Arturo
3. Coppola Gaetano
4. Bardelli Luigi
5. Rossi Sergio
6. Pini Francesco
7. Innocenti Antonio
8. Cingolani Enrico
9. Cavanna Mario
10. Giacoletti Piero
11. Armelio Federico
12. Arobbio Athos
13. Perrella Vincenzo
14. Rossi Gino
15. Castellani Aldo
16. Rollino Giovanni
17. Garavelli Mario
18. Viganego Augusto
19. Albera Giuseppe
20. Mannucci Sineo
21. Calza Lando
22. Muratore Francesco
23. Del Sorbo Gennaro
24. Androsoni Rinaldo
25. Dori Arnaldo
26. Prandi Sebastiano
27. Biagini Antonio
28. Federici Antonio
29. Russo Carmelo
30. Giambartolomei Antonio
31. Mancini Mario di Noè
32. Palatiello Michele
33. Denari Pietro
34. Losito Leonardo
35. Gennarini Francesco
36. Natalone Rino
37. Bergamaschi Dario
38. Battista Raffaele
39. Cocumelli Mario
40. Pellerino Daniele
41. Bongiovanni Mario
42. Rizzi Alfredo
43. Buoncristiani Vincenzo
44. Massari Aldo
45. Giovara Michele
46. Scagliona Giovanni
47. Montagner Virginio
48. Checcucci Sergio
49. Ariodante Giuseppe
50. Novembre Domenico
51. Stimilli Sandro
52. Fornari Ilio
53. Marchino Giuseppe
54. Longo Guerrino
55. Sabino Alfonso
56. Di Credico Mario
57. Paccapelo Ivo
58. Di Pietro Mario
59. Arianna Nicola
60. Giarrusso Francesco
61. Bertini Egisto
62. Dallacasagrande Carlo
63. Caldarulo Nicola
64. Paolini Alfredo
65. Rizzetto Arturo
66. Ciaglia Filiberto
67. Fini Nadir
68. Mazzaccherini Enrico
69. Galasso Mario
70. Tebaldi Giulio
71. Mirandola Giovanni
72. Retteghieri Giuliano
73. Zaccarini Gastone
74. Martinetti Bruno
75. Carotenuto Gennaro
76. Maiocchi Fortunato
77. Ghirardelli Dino
78. Pontecorvo Arturo
79. Mariani Sabatino
80. Menozzi Paride
81. Primicerio Camillo
82. Brunelli Bruno
83. Mosele Antonio
84. Venturi Venturino
85. Germano Arturo
86. Negro Aldo
87. Gazzini Remo
88. Rugi Giotto
89. Casoli Alvero
90. Pantani Alberto
91. Ortolano Secondo
92. Faggian Egidio
93. Simonotti Ettore
94. Morellini Spaltero
95. Poltronieri Ugo
96. Germani Dante
97. Giallombardo Stefano
98. Cavalieri Giovanni
99. La Naia Antonino
100. Pinti Angelo
101. Montanari Cosmo
102. Calvi Renato
103. Maggian Silverio
104. D'Amico Giuseppe
105. Salinaro Raffaele
106. Rosellini Ugo

107. Barsotti Amilcare
108. Capus Giacomo
109. Del Turco Nino
110. Pecchini Sergio
111. Ranocchia Bruno
112. Iasoni Orlando
113. Costanzo Benigno
114. Pellegrini Vanio
115. Speranza Oreste
116. Canalini Werter
117. Romeo Consolato
118. Carlini Enzo
119. Falciani Valerio
120. Topi Renzo
121. Roversi Gastone
122. Danè Alfredo
123. Amato Giuseppe
124. Pomero Luigi
125. Del Papa Ilo
126. Bonadies Giovanni
127. Campagnari Otello
128. Maltoni Antonio
129. Palese Renato
130. Fiorbello Antonio
131. Forgione Ettore
132. Michelotti Walfrido
133. Bacciconi Carlo
134. Carassiti Antonio
135. Manganaro Salvatore
136. Trebisacce Michele
137. Serrani Teodorico
138. Arletti Umberto
139. Genovese Fiorentino
140. Motta Gino
141. Varriale Mario
142. Conti Giovanni
143. Borniotto Leo
144. Faggi Umberto
145. Pongiluppi Renato
146. Busatta Adelino
147. Posani Ezio
148. Papini Mario
149. Lanari Luciano
150. Viano Domenico
151. Frunzio Vincenzo
152. Melillo Vincenzo
153. Lelli Vittorio
154. Talia Paolo
155. Righini Egidio
156. Crispo Michele
157. Bocca Teresio
158. Papucci Rino
159. Sprugnoli Ivo
160. Penta Giuseppe
161. Burlini Bruno
162. Palmerio Vittorio
163. Rosato Pietro
164. Bartolozzi Adolfo
165. Sanchini Menotti
166. Raineri Giovanni
167. Pescosolido Guido
168. Basile Pellegrino
169. Bargagna Silvano
170. Nurisio Francesco
171. Olivieri Mario
172. Martini Giovanni
173. Maiani Mario
174. Durante Cesarino
175. Lavoratorini Oreste
176. Bogoni Benvenuto
177. Musmeci Ernesto
178. Turo Luigi
179. Corazza Silvio
180. Sannino Gennaro
181. Anastasi Giuseppe
182. Papi Giovanni
183. Donati Alessandro
184. Severini Gaetano
185. Felici Alvaro
186. Bailo Giuseppe
187. Del Chicca Fausto
188. Cattani Feneu
189. Piaserico Ivo
190. Guerrini Gino di Guerrino
191. Cartia Giovanni
192. Stroppa Carlo
193. Orienti Gabriele
194. Inverno Migliore
195. Bassi Amato
196. Aliotti Nicola
197. Galli-Tognotta Leo
198. Lalli Gino
199. Conti Romolo
200. Tanzilli Umberto
201. Mucciarelli Atto
202. D'Agostino Francesco
203. Romano Pietro
204. Di Loreto Panfilo
205. De Marchis Piero
206. Ciro Antonino
207. Cibelli Nicola
208. Esposito Pietro
209. Ferroro Giuseppe
210. Pescosolido Carlo
211. Silvia Giovanni
212. Rossi Oreste
213. Marani Augusto
214. Arcangeli Graziano
215. Beneci Aldo
216. Casali Erute
217. Bertino Ciro
218. Palma Severino
219. Bellentani Otello
220. Lavarini Luigi
221. Burri Mario
222. Desideri Giorgio
223. Sero Enea
224. Ferraro Enrico
225. Sparavigna Luigi
226. Schiavulli Giovanni
227. Prete Antonio
228. Natali Dino
229. Di Stasio Carmine
230. Caprini Giuseppe
231. Band Ettore
232. Blasi Corrado
233. Martini Giuseppe
234. Mengoli Ercole
235. Buonocore Salvatore
236. Raia Mario
237. Solaro Elio
238. De Angelis Cesare
239. Di Verio Raimondo
240. Muratore Olimpio
241. Ruggiero Cosimo
242. De Simone Luigi
243. Fraioli Armando
244. Raselli Carlo
245. Petri Adriano
246. Galassi Nerino
247. Pinzauti Luciano
248. Resoli Marcello
249. Silvestri Vittorugo
250. Andreoli Mario
251. Fiore Vito
252. Barillà Antonino
253. Morpurgo Edoardo
254. Verdianelli Raffaello
255. Belforte Ettore
256. Faleschini Aldo
257. Villani Primo
258. Giachetti Antonio
259. Ferreri Paolo
260. Pedicalo Oreste
261. Cecchi Armando
262. Spinelli Angelo
263. Pistolesi Alberto
264. Barbieri Marco
265. Spanti Antonio
266. Carta Ivone
267. Ricciardello Carlo
268. Meucci Loris
269. Caselli Ennio
270. Romeo Domenico
271. Usignoli Giustino
272. Lantini Alfredo
273. Ramini Giambattista
274. Manighi Elio
275. Favilli Eraldo Leo
276. Novero Alessandro
277. Svab Francesco
278. Zenere Giuseppe
279. Gaoni Pacifico Tarcisio
280. Patetta Giovanni
281. Corazza Franco
282. Di Camillo Remo
283. Dovere Arnaldo
284. Moretto Armando
285. Alviti Tullio
286. Gianuzzi Cesare
287. Larango Pasquale
288. Costantini Massimo
289. Colla Giuseppe
290. Caenaro Antonio
291. Bargioni Giovanni
292. Ambrosetti Domenico
293. Greborio Antonio
294. Rossi Mario di Oreste
295. Vidali Giorgio
296. Di Cesare Italo
297. Franco Eduardo
298. Franchi Oberdan
299. Campi Giorgio
300. Tuzzato Umberto
301. Guarnieri Franco
302. Bobbiesi Adamo
303. Petti Luigi
304. Ghezzi Antonio
305. Scognamiglio Andrea
306. Piccioni Giovanni
307. Marinelli Italo
308. Magonio Bruno
309. Giummolè Giovanni
310. Ranaldi Guido
311. Trevisan Pietro
312. Ciano Luigi
313. Debernardi Luigi
314. Centofanti Mario
315. De Gregorio Giulio
316. Guastamacchio Antonio
317. Calcagno Giovanni
318. Tabanelli Fausto
319. Zanarini Arnaldo
320. Raimo Alfonso
321. Cremascoli Carlo
322. Ciani Renato
323. Nese Giulio
324. Ghinetti Lelio
325. Lanza Alfredo
326. Rossi Ugo di Guido
327. Vellucci Giuseppe
328. Agostinelli Gilberto
329. Pastorino Guido
330. Tubbini Giovanni
331. Giani Rodolfo
332. Manchisi Francesco
333. Chibbaro Emilio
334. Perrone Agostino
335. Rivani Ezio
336. Perfetti Eugenio
337. D'Arcangeli Alberto
338. Pasini Carlo
339. Albertini Gino
340. Morabito Olofene
341. Viozzi Pietro
342. Giordano Gennaro
343. Laganà Francesco
344. Siniscalco Vincenzo
345. Magaraggia Agostino
346. Sergi Ottorino
347. Rover Carmelo
348. Sammarini Ezzelino
349. Bracchino Giovanni
350. Nervi Andrea
351. Praticò Venanzio
352. Zappulla Rosario
353. Venuti Antonino
354. Petrelli Silvio
355. Ceronato Ascanio
356. Paparella Emanuele
357. Ferri Domenico
358. Rigano Enrico
359. Fantuzzi Giuseppe
360. Marovello Armando
361. Zamposli Bruno
362. Menconi Evaldo
363. Baldi Quinto
364. De Filippis Raffaele
365. Ferrara Adriano
366. Serranò Antonio

(5038)

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria del concorso a 90 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il decreto Ministeriale in data 1° febbraio 1941-XIX, col quale fu indetto un concorso per esami a 90 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra;
Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami del concorso suddetto e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 90 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra:

1. Pennacchia Guido . . . . con punti 16,333
2. Mangani Giorgio . . . . » 16,266
3. De Cataldis Giovanni . . . . . . » 16,066
4. Lanna Isacco . . . . » 15,266
5. Tondi Giuseppe . . . . » 15,066

6. Diamare Antonio . . . . . . con punti 15,033
7. Li Bassi Ernesto . . . . » 14,900
8. Fiocco Ernesto, iscritto al P.N.F. dal 14 aprile 1921 . . . . » 14,800
9. Crisafi Armando . . . . » 14,800
10. Benvenuto Silvio, ha partecipato alle operazioni militari svoltesi in A.O.I. . . » 14,733
11. Galassi Elio . . . . » 14,733
12. Frixione Emilio, coniugato con un figlio . » 14,666
13. Clementi Mariano, celibe . . . . . . » 14,666
14. Teofilato Achille . . . . » 14,533
15. Zucchetti Alessandro . . . . . . » 14,266
16. Turi Samuele . . . . » 14,200
17. D'Auria Gennaro, in servizio non di ruolo presso il Ministero della guerra dal 25 marzo 1939 . . . . » 14,166
18. Cartolari Carlo . . . . » 14,166
19. Mascolo Antonio . . . . » 14,133
20. Zancla Emilio . . . . » 13,600
21. Piattoli Guido. . . . . » 13,500
22. Bellomo Ferdinando . . . . » 13,400
23. Picceo Giovanni . . . . » 13,333
24. Altavilla Umberto . . . . » 13,066
25. Remora Francesco. . . . . » 13,000

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 dicembre 1941-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(5059)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

All'art. 2, lett. *d)* dei decreti Ministeriali concernenti i bandi di concorso per l'anno XX per posti nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A)* e del personale d'ordine (gruppo *C)* dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in data 28 ottobre 1941-XIX, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 6 dicembre 1941-XX, n. 288, dopo le parole « e fino al 31 luglio 1939-XVII » devono essere aggiunte le parole « e nell'attuale conflitto ».

(5064)

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visti i precedenti decreti prefettizi circa l'approvazione della graduatoria pel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti di titolare nella Provincia al 30 novembre 1938 e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso stesso;

Considerato che le ostetriche nominate al posto di Petrella Salto hanno rinunciato e che l'ostetrica Giampietri Marianna, già nominata al Consorzio ostetrico Longone-Concerviano, interpellata ai sensi dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha fatto conoscere di accettare la predetta condotta di Petrella Salto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento succitato;

Decreta:

L'ostetrica Gampietri Maria Anna è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Petrella Salto.

Il presente decreto sarà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Rieti, addì 16 dicembre 1941-XX

Il prefetto: CARATTI

(4980)

REGIA PREFETTURA DI FIUME

Gaduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il proprio decreto n. 20299 del 31 dicembre 1939-XVIII con cui veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esame al posto di ostetrica condotta di Matteria (seconda condotta), vacante al 30 novembre 1939-XVIII;

Vista la graduatoria delle idonee formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti al posto di ostetrica condotta di Matteria (seconda condotta) vacante al 30 novembre 1939-XVIII:

1. Dergnevich Cortese Elena . . . . punti 60,2500
2. Salvador Maria ved. Gasparini . . . . » 49,3125

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi negli albi pretori della prefettura di Fiume e del comune di Matteria.

Fiume, addì 2 dicembre 1941-XX

Il prefetto: TESTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il proprio decreto n. 17161 di pari data con cui è stat approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Matteria (seconda condotta);

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Dergnevich Cortese Elena è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta di Matteria (seconda condotta).

Il podestà di Matteria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Fiume, addì 2 dicembre 1941-XX

Il prefetto: TESTA

(4929)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.